

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE E DELL'AREA COMUNALE DI PIAZZALE JULIA – BREDA CAPOLUOGO

L'anno Duemilaventitrè, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede
municipale di Breda di Piave

TRA

_____, Responsabile di Posizione organizzativa del Comune di Breda di Piave,
domiciliato/a per la carica presso la sede municipale di Breda di Piave – Via Trento e
Trieste n. 26 (C.F. del Comune: 80006200267), il/la quale agisce in nome, per conto e
nell'interesse dell'Ente medesimo, di seguito denominato "Comune", a' sensi del
decreto sindacale n. ___ del _____;

E

L'Associazione di Volontariato _____ di _____, con sede in
_____ () – Via _____, n. ___ (C.F.: _____ e P. IVA: _____),
che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata/o per brevità anche "Gestore", per la quale
agisce esclusivamente nella sua qualità di Presidente Legale Rappresentante il Sig.
_____, nato a _____ () il _____,

PREMESSO

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____, sono stati approvati gli indirizzi amministrativi per l'affidamento in gestione dell'immobile comunale e dell'area pertinente situati in Piazzale Julia - Breda capoluogo;
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____, è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione in uso degli immobili

suddetti, di proprietà comunale, per la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Breda di Piave, come sopra rappresentato, concede alla Associazione di Volontariato _____ che, come sopra rappresentata, accetta, la gestione e l'uso, nei termini più espressamente precisati negli articoli seguenti, dell'immobile e dell'area verde di pertinenza, siti in Piazzale Julia – Breda capoluogo, di proprietà comunale. Le aree e le strutture, concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comprendono gli spazi e l'area verde identificati nell'allegata planimetria.

ART. 2 – UBICAZIONE IMMOBILI

Le aree e le strutture di cui al precedente art. 1 sono ubicate sui terreni comunali catastalmente classificati come segue:

- Comune di Breda di Piave – Sez. A - Foglio 9 - mapp. n. 18 - sub 4 e sono identificate come da ALLEGATI 1, 2 e 3 alla presente convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione di cui al precedente art. 1 ha durata di **anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.**

La presente convenzione, per espressa e reciproca volontà delle parti, potrà essere rinnovata per ulteriori anni 10 (dieci).

Viene fatto salvo, per entrambe le parti, il diritto di recesso da comunicarsi, a mezzo raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 3 mesi.

Il Gestore, al termine di durata della convenzione ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare l'eventuale proroga tecnica

dell'affidamento, alle stesse condizioni contrattuali o più favorevoli per il Comune, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all'individuazione del nuovo Gestore e, comunque, per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.

ART. 4 – ADEGUAMENTO DELLE AREE E DELLE STRUTTURE

La concessionaria Associazione di Volontariato _____ si impegna a realizzare, a propria cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari per adeguare alla normativa edilizia/sanitaria vigente in materia e mettere in sicurezza la struttura, gli impianti, le attrezzature e le aree oggetto di concessione.

Gli interventi dovranno essere preventivamente approvati ed autorizzati dal Comune e svolti nel pieno rispetto delle normative urbanistico-edilizie-sanitarie vigenti in materia.

ART. 5 – UTILIZZO DELLE AREE E DELLE STRUTTURE

Il Gestore utilizzerà le aree e le strutture oggetto della presente per lo svolgimento di attività finalizzata a promuovere e concorrere con l'ente pubblico proprietario allo sviluppo della socializzazione e alla promozione sociale, culturale e civile della comunità di Breda di Piave, nonché a fornire collaborazione per attività di solidarietà e di protezione civile e per la realizzazione di iniziative culturali con l'Istituto Scolastico Comprensivo di Breda di Piave.

L'utilizzo non si intende esclusivo. Il Gestore dovrà garantire l'uso pubblico delle aree e delle strutture, che saranno messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di attività organizzate dalla stessa e di altre associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il Gestore dovrà sempre garantire la custodia, la sorveglianza e la pulizia delle aree e delle strutture, anche in caso di utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale o di altri soggetti autorizzati ai sensi della presente convenzione.

La concessione in uso è in forma di comodato gratuito, in considerazione dell'uso pubblico dei beni immobili in questione e della onerosità della loro gestione.

L'impianto dovrà, inoltre, essere messo a disposizione del Comune, senza onere alcuno, su semplice richiesta e previo preavviso di 10 (dieci) giorni, per l'effettuazione di iniziative proprie, poste sotto il proprio patrocinio o disposte dallo stesso con carattere occasionale e/o continuativo, compatibilmente con le iniziative già programmate dal Gestore.

Nessun contributo spese sarà comunque corrisposto, in ogni caso, a carico del Comune per le manifestazioni da esso organizzate.

Sarà compito del Gestore vigilare sul rispetto degli accordi che saranno di volta in volta assunti tra il Gestore e gli altri eventuali fruitori.

ART. 6 – DIVIETO DI UTILIZZO PER ALTRE FINALITA'

Sono vietate al Gestore le utilizzazioni dell'impianto per usi diversi da quanto specificato nella presente convenzione.

L'eventuale uso, esclusivamente episodico, per attività con finalità diverse da quelle previste dalla presente convenzione, o l'utilizzo a qualsiasi titolo da parte di terzi delle aree e/o strutture in oggetto, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

ART. 7 – CUSTODIA

Il Gestore è nominato custode delle aree e delle strutture e dovrà perciò garantire la sorveglianza delle stesse per tutta la durata della concessione.

Alla risoluzione del rapporto di convenzione, i beni custoditi, complessivamente intesi come immobili e strutture (ivi incluse le dotazione ed attrezzature fisse), dovranno essere restituiti in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

ART. 8 – SORVEGLIANZA E PULIZIA DELLE AREE E STRUTTURE

Il Gestore dovrà provvedere:

- ⇒ all'apertura, alla chiusura, alla conduzione, vigilanza relativamente alle aree ed alle strutture mediante l'impiego di propri associati, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Gestore medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- ⇒ al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici;
- ⇒ alla pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture e delle aree esterne di pertinenza.

Il Gestore dovrà provvedere alla custodia, apertura, chiusura e pulizia delle aree e delle strutture anche durante le manifestazioni/iniziativae organizzate e/o patrocinate dal Comune.

ART. 9 – ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE

Saranno a carico del Gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture, impianti tecnologici, attrezzature, aree verdi e pertinenze.

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi relativi alle riparazioni e sostituzioni di parti ed al mantenimento integro degli impianti che dovessero subire danni dovuti all'uso e all'impiego per essi previsto.

Sono considerati interventi di ordinaria manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) interventi di riparazione e/o sostituzione di apparecchi sanitari, rubinetterie, accessori di tutte le apparecchiature e tubazioni;
- b) interventi di riparazione e/o sostituzione di lampade, reattori, interruttori, ecc. dell'impianto di illuminazione (tutto ciò che è inerente il funzionamento), con

esclusione dell'impianto della pubblica illuminazione;

c) verniciatura periodica di eventuali opere in ferro presenti;

d) la manutenzione e sistemazione degli eventuali attrezzi in dotazione;

e) l'imbiancatura e la tinteggiatura interna ed esterna dell'edificio;

f) riparazione e sostituzione di mattonelle del pavimento e del rivestimento, del battiscopa, nonché ripristino di piccoli tratti di intonaco;

g) riparazione o sostituzione di tutte le attrezzature e mobili in dotazione;

h) disotturazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, pozzetti di ispezione, fosse biologiche, ecc.;

i) sostituzione di vetri;

j) riparazione di infissi, compreso ferramenta di movimento e di chiusura;

k) pulizia dei locali e delle aree esterne;

l) disinfezioni e disinfestazione in genere;

m) manutenzione e pulizia dell'area verde esterna di pertinenza;

n) l'organizzazione delle attività, anche in relazione agli adempimenti in materia sanitaria, di ordine pubblico e di vigilanza e quant'altro occorrente a garantire il regolare svolgimento di iniziative e manifestazioni;

o) prestazione gratuita della propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative che il Comune proporrà di attuare;

p) rispetto degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

q) provvedere alle dotazioni del materiale sanitario previsto per il primo soccorso ed alla tenuta di tale materiale in perfetta efficienza;

r) supportare eventuali progetti, attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune e prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative che il Comune proporrà di attuare;

s) impegnarsi ad adottare le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori delle aree e delle strutture, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici ed al rispetto e qualità dell'ambiente;

t) osservare le norme in materia di associazionismo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali e dell'impianto dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme in materia (es.: CEI e antincendio). Al Gestore compete l'effettuazione di quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere in efficienza le strutture, gli impianti tecnologici e le attrezzature.

Eventuali miglioramenti potranno essere proposti dal Gestore al Comune che, di volta in volta, adotterà le proprie determinazioni in merito. Il Gestore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

In relazione alla realizzazione degli interventi manutentivi, il Gestore è tenuto a munirsi delle eventuali autorizzazioni necessarie o ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

Qualora il Gestore intenda eseguire a proprie spese lavori sull'impianto e sue pertinenze, configurabili come manutenzione comportante il possesso di specifici titoli edilizi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale potrà mettere a disposizione, per gli interventi di competenza del Gestore, le macchine operatrici in dotazione all'Ufficio Tecnico, previa richiesta da parte del Gestore e compatibilmente con le necessità di disporre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Spetta al Gestore espletare la procedura per chiedere ed ottenere le

autorizzazioni/permessi/nulla osta prescritti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle iniziative nell'ambito delle aree e delle strutture in concessione.

Saranno a carico del Gestore, cui saranno intestati i relativi contratti con voltura a carico del Comune, tutte le utenze inerenti la gestione, il funzionamento e l'utilizzo degli immobili in gestione (spese per le utenze telefoniche, spese relative alla raccolta e al trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, utenze elettriche, riscaldamento, nonché le spese relative all'eventuale espurgo di vasche Imhoff).

Saranno a carico del Gestore i servizi connessi all'espletamento delle proprie attività.

Il Gestore si impegna a mantenere l'area e le strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da riconsegnarle al Comune, alla scadenza della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

ART. 10 – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Al fine di assicurare il più tempestivo ripristino di funzionalità delle aree e delle strutture in concessione, il Gestore si impegna a provvedere direttamente, a propria cura e spese, agli interventi urgenti ed improrogabili di manutenzione straordinaria, la cui spesa sia inferiore o pari ad € 200,00 (IVA inclusa).

Il Gestore si impegna, altresì, a darne immediata comunicazione al Comune.

Eventuali interventi urgenti ed improrogabili di importo compreso tra € 200,01 ed € 1.500,00 (IVA inclusa) che si rendessero necessari in orari in cui gli uffici comunali preposti fossero chiusi, potranno essere eseguiti direttamente dal Gestore, fermo restando l'obbligo a suo carico di comunicare all'Ufficio Tecnico, alla sua riapertura, le motivazioni, la natura, le modalità di esecuzione, il nominativo della ditta incaricata e l'ammontare della spesa sostenuta, al fine di ottenerne il rimborso, previa adozione dei necessari provvedimenti, da parte del Comune.

Salvo che nei casi sopra menzionati, è assolutamente vietato, al Gestore, eseguire nell'area e nelle strutture qualsiasi opera o lavoro di straordinaria manutenzione.

In caso contrario, il Comune potrà chiedere il risarcimento dei danni provocati dal Gestore e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Gestore stesso.

ART. 11 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE

Il Gestore è tenuto a informare il Comune di ogni variazione che intende apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura del Comune richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta. In ogni caso, ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 12 – ADEMPIMENTI ALLA SCADENZA

Allo scadere della convenzione il Gestore dovrà riconsegnare al Comune le aree e le strutture, con le migliorie eventualmente apportate, senza poter pretendere compensi o risarcimenti di sorta.

Della riconsegna degli immobili e dei beni mobili oggetto della concessione, dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale con l'obbligo per il Gestore di reintegrare al Comune le eventuali deficienze riscontrate all'atto della riconsegna, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà.

ART. 13 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Saranno a carico del Comune le spese di straordinaria manutenzione degli immobili in concessione, ad eccezione degli interventi di cui al precedente art. 4.

L'Amministrazione ha comunque piena facoltà di valutare e decidere insindacabilmente in merito agli interventi da effettuare.

L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale di tali interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico del gestore nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inottemperanza da parte del Gestore alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte dello stesso o di terzi fornitori.

ART. 14 – PUBBLICITA'

Il Gestore potrà gestire gli spazi pubblicitari comunque di carattere esterno precario, destinando il ricavato a proprio favore, fermi restando gli adempimenti di legge in materia e in particolare il rispetto del vigente Regolamento comunale sulle pubbliche affissioni e il versamento delle imposte previste. Il Gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.

Gli spazi pubblicitari dovranno essere gestiti mediante regolari contratti e l'eventuale materiale pubblicitario dovrà essere affisso senza danneggiare gli immobili in concessione.

E' obbligo del Gestore riservare gratuitamente, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari per promuovere le istituzioni e/o attività/iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale stessa.

ART. 15 – LICENZE

Il Gestore è tenuto a fornirsi a propria cura e spese di tutte le licenze ed autorizzazioni prescritte e necessarie per lo svolgimento delle diverse attività sulle aree e nelle strutture concesse in uso.

ART. 16 – RESPONSABILITA'

Il Gestore esonera espressamente il Comune di Breda di Piave dai rischi derivanti dall'utilizzo diretto degli immobili come regolamentato nel presente atto, nonché dai rischi derivanti dalle attività svolte anche da altri soggetti autorizzati all'utilizzo degli

immobili oggetto della presente convenzione, o dai rischi derivanti a seguito dei rapporti che il Gestore andrà ad instaurare per l'utilizzo, l'esercizio della custodia, l'espletamento della ordinaria manutenzione e la gestione degli immobili.

Il Gestore si impegna, perciò, con la firma della presente convenzione, a tener sollevato il Comune da qualsiasi onere o responsabilità per incidenti o danni che dovessero accadere a persone o cose nell'ambito delle aree e delle strutture oggetto della presente convenzione e per tutta la durata della concessione. Pertanto, dalla data di decorrenza della presente concessione, ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune, relativa all'attività di gestione delle aree e delle strutture in oggetto e di realizzazione delle opere previste, viene assunta dal Gestore.

Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nel corso della gestione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del Comune stesso.

A tale scopo, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa, con oneri a proprio carico. Copia di detta polizza dovrà essere depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale prima della stipula della presente convenzione. Annualmente, il Gestore dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

Qualora, a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o di altre deficienze di copertura, i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Gestore, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere, qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

Il Gestore sarà inoltre responsabile per ogni danno che le aree o le strutture

dovessero subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e, come tale, avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

ART. 17 – PERSONALE E SICUREZZA

Il Gestore è responsabile dell'attività e della sicurezza dei propri soci, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale socio, dipendente e/o collaboratore del Gestore e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi fra il Comune e gli operatori del Gestore.

Il Gestore si impegna, altresì, nei confronti del proprio personale, ad applicare il trattamento economico dovuto secondo la normativa del settore, nonché a rispettare le norme sul versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e ad effettuare gli adempimenti fiscali prescritti.

Il Gestore si impegna, infine, a rispettare e far applicare ai propri soci, ai collaboratori e al proprio personale la normativa nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzioni degli infortuni; dovrà dotare tali soggetti di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, nonché dare adeguate istruzioni per l'uso di tali dispositivi di protezione

Il Gestore sarà responsabile, nei confronti del Comune e di terzi che utilizzeranno le aree e strutture, dell'attuazione delle norme e disposizioni relative alla Sicurezza, nonché delle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni e delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL.

Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente

convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del medesimo D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, in quanto, non essendo prevista compresenza del personale del Gestore e di quello del Comune, non vi sarà alcuna interferenza fra essi.

ART. 18 – CONTROLLI

Il personale del Comune e, in particolare, dell'Ufficio Tecnico, dovrà, con la frequenza e nei casi che riterrà opportuno, controllare l'efficienza e la buona manutenzione delle aree e delle strutture, dei materiali e delle attrezzature, previa comunicazione al Gestore, il quale dovrà sua volta essere presente con propri rappresentanti.

La mancata osservanza della presente convenzione e/o eventuali carenze manutentive riscontrate dal personale del Comune, saranno oggetto di valutazione e di discussione tra le due parti, opportunamente convocate, al fine di pervenire alla più idonea soluzione dei problemi eventualmente riscontrati.

Qualora le carenze o le violazioni dovessero persistere, il Comune potrà revocare la presente convenzione.

ART. 19 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il mancato rispetto, da parte del Gestore, anche di uno solo degli obblighi allo stesso derivanti dalla presente convenzione, costituisce giusto motivo di risoluzione.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di revoca, in ogni tempo, qualora motivi di pubblica utilità e/o il verificarsi di fatti e situazioni particolari la rendessero opportuna, a suo insindacabile giudizio.

Le parti potranno comunque recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.

E' altresì causa di risoluzione della convenzione il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dalla presente convenzione, del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge
13.08.2010, n. 136.

ART. 20 – CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le parti, competente a giudicare sarà esclusivamente il Foro
di Treviso.

ART. 21 – PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE BENI CONCESSI IN GESTIONE

Il Gestore dichiara di essersi recato presso le aree e le strutture oggetto della presente
convenzione, di aver preso totale conoscenza delle medesime con tutte le loro
condizioni e circostanze generali e particolari, di accettarle nel loro attuale stato e
condizione, di considerarle idonee ai fini dell'uso e della gestione secondo le modalità
contenute nel presente atto.

ART. 22 – CAUZIONE E SPESE

Il Gestore è esonerato dal prestare cauzione a garanzia della presente concessione,
in considerazione della modesta entità economica della stessa, nonché delle sue
finalità sociali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Gestore.

Le parti convengono che il presente atto, redatto nella forma di scrittura privata, sarà
registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.1986, n. 131, con oneri a
carico della parte richiedente.

ART. 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si
impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato ai sensi del D.P.R.
16.04.2013, n. 62.

La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento UE 679/2016, il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Il Gestore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori degli immobili oggetto di convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle citate norme.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza ed a quelle che, di volta in volta, venissero imposte dalle autorità competenti.

Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo concordati con il Comune ed eventuali Regolamenti comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo degli immobili oggetto di convenzione.

E' vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione, si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed agli usi e consuetudini locali.

IL COMUNE

IL GESTORE

Il Responsabile di P.O. Area 1

Associazione di Volontariato

Il Presidente (_____)